

PRINCIPI E TEORIA DELLA COSTITUZIONE:
LA COERENZA DI UN PERCORSO INTELLETTUALE

ROBERTO BIN - FLAVIA DIMORA

Con la pubblicazione di *In margine a 'Taking Rights Seriously' di Dworkin* (1980: in questa *Raccolta*), Sergio Bartole inizia un percorso di ricerca destinato a prolungarsi sino ad oggi. Non si trattava certo di una semplice recensione al libro da poco pubblicato in America, né di una rassegna del dibattito che nella letteratura anglo-americana si era già acceso vivissimo sulle tesi – note da tempo – di Ronald Dworkin. Bartole evita la tentazione di gettarsi in quella discussione, come hanno fatto in seguito non pochi autori italiani, perché resta fisso in lui un obiettivo preciso: utilizzare l'occasione di quel dibattito per approfondire il problema dell'interpretazione e dell'applicazione della Costituzione italiana.

Come spesso egli fa, l'obiettivo del suo scritto viene svelato solo alla fine del saggio, nelle ultime righe. Quello che gli preme, è di trarre dalle tesi di Dworkin, e dal conseguente dibattito critico, “*indicazioni utili alla dottrina costituzionalistica italiana*” (p. 207). Vi è un parallelo – gli sembra – che può essere tracciato tra la distinzione dworkiana tra *political theory* e *policies* e la contrapposizione tra due figure che si erano da tempo affermate nella letteratura costituzionalistica italiana classica: la *costituzione materiale*, teorizzata da Mortati, e l'*indirizzo politico*, oggetto di una celebre ricostruzione teorica di Crisafulli.

Policy designa – nel linguaggio di Dworkin – una dimensione estranea all'operato del giudice e propria, invece, dell'attività del legislatore: è un'attività ispirata a ragioni di opportunità e quindi strettamente connessa all'indirizzo politico, così come è concepito nella chiave di lettura proposta da Crisafulli. La *political theory* rappresenta invece “*l'assetto in qualche modo istituzionalizzato*” delle opzioni che costituiscono il quadro della convivenza sociale: “*è la teoria politica dei giudici*” (202), che deve guidare l'elaborazione dei *principi*, i quali, a loro volta, costituiscono i criteri di giudizio che gli interpreti individuano all'interno del diritto e impiegano per risolvere gli *hard cases*. I principi servono perciò a restringere la discrezionalità del giudice, e a portare ad unità le molteplici interpretazioni.

Mentre le *policy* e l'indirizzo politico guardano al mondo del contingente e del variabile, dominato dalle valutazioni di opportunità politica, i *principi*, come intesi da Dworkin, conferiscono al sistema giuridico caratteri

di stabilità e unità. Svolgono cioè una funzione analoga a quella che può essere assegnata, nel nostro ordinamento attuale, alla *costituzione materiale* teorizzata da Mortati. Ovviamente questo implica rileggere il pensiero di Mortati nella prospettiva di una teoria dell'interpretazione costituzionale, in un'ottica più moderna, più consona ad una visione che includa “*quel pluralismo delle istituzioni, e non solo delle istituzioni, che alla dottrina della costituzione materiale si è addebitato di trascurare*”. Se la teoria della costituzione materiale ha il pregio di legare l'interpretazione della costituzione a “*realità istituzionalizzate capaci di trascendere la limitatezza della situazione politica contingente*”, la teoria dei principi di Dworkin offre strumenti più “*maneggevoli*” della costituzione materiale, e può aiutarci a “*ritrovare l'institutional support in un contesto più ampio di quello fornito da programmi e dai comportamenti pratici dei partiti*” (207).

Questo scritto inaugura una serie di riflessioni che lega, con una sorprendente coerenza, gli scritti di Sergio Bartole sino alle sue opere più recenti. Anche noi, che abbiamo avuto il privilegio di seguire passo a passo l'evoluzione del suo pensiero e leggere in anteprima i suoi scritti, solo ora, riguardandoli tutti in serie, ci accorgiamo del progetto unitario in cui essi si collocano, già a partire da questo lontano lavoro. Un filo resistente lega gli scritti sulla teoria della “costituzione materiale” ed il suo impiego come strumento ermeneutico, da un lato, e il costante interesse per le prassi istituzionali e le convenzioni, nonché per le metodologie di studio delle une e delle altre, dall'altro, e si incrocia con un percorso parallelo che si snoda negli anni attraverso lo studio dei principi costituzionali e della loro funzione di guida dell'interpretazione. La Costituzione è stata “vissuta”, interpretata e applicata, sviluppando (secondo la terminologia cara a Bartole) sia *dottrine* relative alle regole e ai principi, che *teorie* su che cosa sia la Costituzione e su come vada interpretata: e queste due prospettive, che iniziano ad essere messe a fuoco in questi lavori più lontani, costituiscono anche l'oggetto rispettivo degli ultimi due libri di Bartole: *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana* (2004) e *La Costituzione è di tutti* (2012).

Il primo percorso si apre con un importante saggio dedicato proprio al rapporto tra costituzione materiale e interpretazione costituzionale (*Costituzione materiale e ragionamento giuridico*, 1982: saggio, qui riprodotto, 13 ss., dedicato a Vezio Crisafulli). Attraverso la rilettura di Mortati e degli autori più recenti che hanno impiegato il concetto di costituzione materiale, Bartole sottolinea il ruolo di ausilio interpretativo che si tende a riconoscere al tale concetto, che “*vuole apparire come un fattore di razionalizzazione dell'attività ermeneutica*” (14), diretto a contenere il soggettivismo degli interpreti (riaffiora la vicinanza “funzionale” con la teoria dei principi di Dworkin). Ma il limite di tutte le teorie della costituzione materiale è di muovere in una pro-

spettiva olistica che è implicita nella stessa ambizione di individuare un concetto unitario di costituzione a cui assegnare la funzione di unificazione dell'ordinamento. La sua proposta è di disarticolare il concetto in “*due sequenze di elementi, a loro volta riconducibili a concetti ben noti e di uso frequente nel diritto costituzionale*” (ivi, 29): le *convenzioni della costituzione* e i *principi di diritto*. Ecco tracciato il “*programma più vasto*” di lavoro, “*di cui il presente contributo è solo una parte*”, come l'Autore avverte solo nella *Nota bibliografica*.

Conseguentemente il lavoro successivo è dedicato alle convenzioni (*Le convenzioni della Costituzione tra storia e scienza politica*, 1983: qui riprodotto). L'obiettivo critico è la tesi che ipotizza una normatività “forte” delle convenzioni, tale per cui sarebbe lecito cercare i modi in cui la loro “violazione” dovrebbe o potrebbe essere “sanzionata”. L'idea di Bartole è chiara: la “normatività” delle convenzioni non deriva dai comportamenti tenuti di fatto dagli attori istituzionali, ma dai principi in cui viene in evidenza “*l'intuizione ermeneutica che consente di interpretare le vigenti, lacunose disposizioni costituzionali in modo da rendere compatibile con queste ultime il contenuto delle convenzioni*” (258). Le convenzioni sono uno strumento utile alla conoscenza del sistema costituzionale in atto (260); il significato delle norme, infatti, non dipende soltanto dal linguaggio con cui sono espresse, ma anche dalle prassi di applicazione, “*dai condizionamenti di fatto che i soggetti costituzionali incontrano e, quindi, dall'idea che essi hanno della completezza o meno delle previsioni legislative*”. Ricostruire le convenzioni serve a raccogliere la ricca fenomenologia di comportamenti degli operatori costituzionali non direttamente riconducibili all'attuazione-interpretazione delle norme costituzionali. Esse sono “*sussidi o strumenti dell'interpretazione*” (261): hanno una valenza prescrittiva “*tutta particolare e comunque indiretta*”: orientano “*le scelte che l'interprete è chiamato a fare all'interno delle potenzialità linguistiche delle singole disposizioni*”. Però la funzione delle convenzioni non può essere intesa se non le si pone in relazione con i principi.

L'appello ai principi è “*un elemento caratterizzante delle convenzioni*” (265) e per tal via la dottrina inglese individua nei principi “*un elemento di razionalizzazione dei comportamenti costituzionali che li riconnette alla trama normativa dell'ordinamento giuridico*”. Ma questo funziona solo a patto di vedere nel principio non “*una componente immanente all'ordinamento e, quindi, oggettivamente conoscibile, ma la sintesi di una teoria esplicativa*” che consente di interpretare le “*(apparentemente) lacunose disposizioni costituzionali*” in modo da valutare la legittimità dei comportamenti che di esse dovrebbero essere attuazione.

Convenzioni e principi tendono a sovrapporsi. Bartole aderisce alle tesi di Julius Stone, che definisce i principi come “*fact-values complexes*”, frutto della convergenza tra accertamento di fatti e valutazione: “*ogni principio prende corpo e significato non nei termini di una sua astratta enunciazione, ma*

in rapporto a situazioni storicamente date, rispetto alle quali è in grado di spiegare una sua propria creatività a livello giuridico, aggiungendo ulteriori specificazioni o derogando alle normative in atto” (266). Qui l’obiettivo critico si sposta verso le vecchie tesi che tendevano a riconoscere nei principi “*una componente immanente all’ordinamento e, quindi, oggettivamente conoscibile*”: essi invece sono “*il frutto di operazioni intellettuali dell’interprete, in quanto nettamente distinguibili dal materiale comunque dall’interprete utilizzato, come le norme di uso comune vengono distinte dalle disposizioni*” (267). Resta però da capire quali siano i limiti della discrezionalità dell’interprete nel *facts finding* e nel collegamento tra fatti, principi e testo. Ancora una volta il punto ci viene svelato al termine della puntata, nella nota bibliografica: il saggio – ci avverte l’Autore – rientra “*in una più ampia ricerca volta a chiarire taluni problemi centrali della scienza del diritto costituzionale seguendo il filo dei ragionamenti che conducono l’interprete dal diritto costituzionale scritto al diritto costituzionale vivente*”. Eccoci al punto dell’indagine sul metodo.

I saggi “metodologici” (*Metodo giuridico e realtà politico-istituzionale*, 1985; *Sul diritto costituzionale e la scienza politica*, 1986; *Scienza politica e diritto: commento*, 1991: solo i prime due sono qui riprodotti) ruotano attorno a questo tema: dato che il c.d. metodo giuridico è chiaramente inadeguato per lo studio del diritto costituzionale, di cui ben poco si può capire se non si bada ai fatti, alle prassi, alla costituzione vivente, come può l’interprete conoscere questi elementi se non aprendosi al contributo e alle metodologie delle scienze sociali? Questa apertura non è senza rischi se non si segue una metodologia adeguata. Il rischio paventato è quello “*di trasformare tutto il reale in razionale*” (1985, 10) com’è accaduto nel caso della *conventio ad excludendum*. Nozioni come costituzione materiale, convenzioni costituzionali e indirizzo politico rivelano l’esigenza di evadere da una nozione pura di diritto; ma senza una rilevazione scientifica dei fatti, ed un utilizzo di essi metodologicamente consapevole, è forte il rischio della “*estrapolazione di dati contingenti o letture giuridicizzanti di testi politici*” (1985, 30) in cui si finisce con l’attribuire una qualche forza normativa a “fatti” la cui rilevazione non è garantita da metodologie adeguate. Esempolari sono ancora una volta certi usi della nozione di costituzione materiale, che “*oscilla tra la ricognizione di uno stato di fatto e la prescrizione di determinante innovazioni nei rapporti costituzionali*” (1985, 21), con “*una indebita, seppure inconsapevole traslazione di efficacia normativa*” (1985, 23).

D’altra parte, sono note le difficoltà nei rapporti tra diritto costituzionale e scienza politica, specie in Italia. Esse hanno in comune l’oggetto di studio, comune è l’ambizione di elaborare tipi e modelli e vengono condivisi talvolta anche modelli e metodi, ma non sempre si è disposti ad accettare l’altrui ruolo. Da qui l’appello per una maggiore collaborazione tra il diritto

costituzionale e la scienza della politica, purché sia fermo che, ricollegando il processo ermeneutico alle indicazioni delle scienze sociali, “*non si converte il fatto in diritto, ma si cerca quella lettura che è più congrua alla realtà istituzionale in atto, con il limite evidente della inaccettabilità delle interpretazioni contrastanti con il dettato legislativo*” (1986, 18). Dalla combinazione dei contributi “*possono nascere visioni di istituzioni politiche o di relazioni sociali che potremmo definire cubiste, se si pone mente alla contemporaneità di più prospettive (quando non addirittura futuriste se si tiene presente la possibilità che, per un verso o per l’altro, a visioni statiche si combinano analisi delle istituzioni o relazioni nel loro storico fluire)*” (1986, 20). D’altra parte i contributi della scienza politica sono talvolta apparsi “*esoterici e poco pertinenti*” ai giuristi, poiché hanno sviluppato teorie esplicative della realtà istituzionale e dei fenomeni politici che non tenevano affatto in conto il funzionamento delle istituzioni costituzionali formali, ossia i dati normativi (1991, 131).

Parallelamente, come si diceva, Bartole ha approfondito il tema dei principi di diritto. Il primo scritto (*Elasticità dei principi e verifiche di fatto sulla loro applicazione*, 1983: qui riprodotto, 33 ss.) prende il pretesto da una breve sentenza della Corte costituzionale, in cui egli nota però un approccio interessante al problema di identificazione dei principi generali del diritto, “*forse non completamente riconducibile a quella che è l’opinione consolidata, in materia, della dottrina italiana*” (*ibidem*). I principi costituzionali in questione sono quelli espressi dagli artt. 4 e 35 Cost. Ciò che colpisce l’Autore è che la Corte non muova da una definizione *a priori* del contenuto dei principi costituzionali, per poi valutare la conformità con essi delle disposizioni impugnate; la sua interpretazione, invece, “*passa attraverso una ricostruzione della situazione economica e sociale al cui interno vengono a trovare applicazione i principi di cui si chiede l’osservanza*” (35): sono le difficoltà economiche e sociali del Paese “*gli elementi che vengono ad incidere sulla ‘lettura’ che la Corte adotta nel suo tentativo di dare ai precetti della costituzione un significato credibile e concreto*”. Un atteggiamento interpretativo – dunque – che confronta due termini, le disposizioni e la situazione di fatto. Questo modo di procedere ricorda più il sistema di *common law* che il nostro – osserva Bartole, evocando le teorie di Dworkin sull’elasticità dei principi, e di J. Stone sui principi come *fact-value complexes*.

La questione si fa ancora più interessante per i principi inespressi, cioè per quelli che non trovano un fondamento diretto nel testo costituzionale, ma sono il frutto di un processo di induzione che muove da una serie di norme di dettaglio. Anche per questi si pone il problema di verificare come nel processo di generalizzazione e di astrazione incida la verifica delle situazioni di fatto: ed anzi, sottolinea ancora Bartole, la verifica di fatto può riguardare “*anche i significati normativi assunti dalle singole disposizioni di dettaglio nelle circostanze storiche e effettuali in cui esse hanno trovato attuazione*” (576).

Ancora una volta lo scritto termina delineando il futuro programma di lavoro. L'occasione della nota ad una sentenza di per sé non molto significativa, gli serve soprattutto per sottolineare come la necessità di revisionare la teoria dei principi non sia frutto soltanto di riflessioni d'ordine teorico, ma sia la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ad esprimere l'esigenza di esplorare “*i termini fattuali del confronto (solo in apparenza astratto) fra norme costituzionali e disposizioni di legge ordinaria*” (37).

A questi problemi è dedicata la voce *Principi generali del diritto* (*diritto cost.*), scritta per l'*Enciclopedia del diritto* (1986: qui riprodotta, 39 ss.). Essa prende le mosse proprio dalla distinzione tra principi espressi e principi inespresi, per relativizzare la rilevanza della distinzione, che in fondo non è presa in considerazione neppure dall'art. 12 delle *Preleggi*. I principi sono comunque frutto di interpretazione – un frutto “*innovativo*”, ma prodotto “*solo attraverso la ricognizione e comprensione di una serie di dati, appunto suscettibili di essere interpretati*” (48).

Lungo è il percorso analitico che lo scritto segue per ricostruire ciò che attorno ai principi si è teorizzato nei diversi contesti linguistici e culturali. Si tratta di un lavoro poderoso che resta un punto di riferimento per la letteratura giuridica sul tema. Particolarmente importanti sono le considerazioni attorno alle norme programmatiche e alle clausole generali utilizzate dal legislatore (e di quello costituzionale, in particolare) come prodotto “*di una tattica consapevole di delegazione e, quindi, di spostamento ad altra sede di decisioni che, in astratto, sarebbero ricadute nell'ambito della sua competenza*” (73). Riferendosi ai principi dell'ordinamento “*il giudice assegna significati ulteriori alla disciplina legislativa, innova rispetto ad essa, fa in sostanza un lavoro che teoricamente poteva essere di spettanza del legislatore. In tal senso si può dire che egli valorizza ed esalta la stessa funzione programmatica dei principi, cui fa ricorso sviluppandone e articolandone gli indirizzi di disciplina dei rapporti sociali ovvero di tutela dei beni della vita in essi in nuce contenuti*” (74). Per cui con l'applicazione diretta di una disposizione di principio il giudice mostra di voler assolvere il compito che implicitamente il legislatore gli assegna; mentre, d'altra parte, attraverso la dottrina dei principi, anche le norme programmatiche, che sembrerebbero destinate soltanto all'opera di attuazione da parte del legislatore, possono trovare applicazione diretta ai rapporti intersoggettivi, senza che il giudice si trovi libero di inventare diritto in mancanza di un punto di riferimento. Ecco che affiora – nota Bartole – una singolare convergenza tra Crisafulli e Dworkin, i due autori da cui la sua teoria dei principi trae un'evidente e confessata ispirazione. “*Valutati così nel contesto di una visione che potremmo definire funzionale del diritto, i principi rivelano la loro ambigua o bifronte natura*”: essi “*possono rappresentare il sintomo della decisione del legislatore di rilasciare ad altre autorità le decisioni di dettaglio altrimenti di sua competenza*”; ma, allo steso

tempo, possono costituire le “*guidelines*” che delimitano la discrezionalità dei soggetti dell’applicazione del diritto (77). Attuazione di una “delega” da parte del legislatore e, al contempo, limite che restringe il potere “delegato” e circoscrive la *judicial discretion*: ecco i due versi della funzione dei principi.

Mentre la prima sezione del lavoro è dedicata all’analisi degli “*usi*” dei principi, la seconda si occupa della “*ricostruzione del concetto*”, delle modalità con cui i principi vengono accreditati. La tesi è che le operazioni dell’interprete non siano arbitrarie, perché egli opera all’interno di un “*quadro di riferimento... inevitabilmente intessuto di precedenti, di storia istituzionale, di opinioni consolidate, elementi tutti con i quali egli deve fare i conti giustificando, quanto meno – appunto – in termini di non arbitrarietà, le sue opzioni*” (82). Questo quadro di riferimento è fatto anche di prassi, talvolta consolidate in convenzioni o in consuetudini applicative. Perciò, “*individuati i termini astratti della potenziale creatività di un principio – sia che si tratti di un principio espresso, sia che esso appartenga al novero di quelli inespressi – l’interprete pone a confronto i risultati raggiunti con i problemi dell’esperienza ai quali è chiamato a dare giuridica soluzione*”. Il principio dunque consente all’interprete “*di costruire un modello di soluzione, che in definitiva... non è null’altro che un modello di utilizzazione e attivazione del diritto vigente. Ma tale modello è, al tempo stesso, indice dell’attualizzazione che il principio può subire, e subisce se messo a confronto con una data situazione di fatto*”. Il che significa che i principi acquistano rilevanza “*soltanto in rapporto a situazioni effettuali rispetto alle quali sia stata concretamente verificata la loro potenzialità creativa di diritto*” (86). Questo è il punto: i principi non sono formulabili in termini analoghi a quelli di una disposizione vera e propria, ma fanno emergere un “significato direttivo” che svolge anzitutto – come insegnava Crisafulli – “*una funzione di controllo delle argomentazioni dell’interprete, tutto teso a costruire, attorno e in funzione del principio, la sua «teoria» esplicativa*” (90); e poi acquista un più preciso significato normativo in collegamento con una data situazione di fatto; il significato normativo “attuale” del principio l’interprete lo formula attraverso “*la definizione puntuale e determinata delle fattispecie di applicazione*” (97).

Il tema del rapporto tra norma costituzionale e prassi applicative resta dunque al centro dell’attenzione di Bartole. E da questo punto di vista, il riferimento all’evoluzione dell’ordinamento statunitense attraverso la dialettica tra la legislazione ordinaria e l’interpretazione della Corte suprema costituisce una “*stimolante pietra di paragone da utilizzare per rimeditare modi di argomentazione giudiziale e schemi di ragionamento giuridico propri dell’esperienza giuridica di civil law, e di quella italiana in particolare*” (così nella dottissima relazione su *La Corte suprema tra Costituzione scritta e Common Law: Riflessioni di un giurista continentale*, 103: qui riprodotta).

Uno dei terreni in cui si registrano con chiarezza le difficoltà di conciliare in un modello teorico esplicativo unitario le norme formali della Costituzione con l'evoluzione dei fatti e delle prassi è il tema delle c.d. "trasformazioni di fatto" della Costituzione. A questo tema Bartole dedica un saggio (*Trasformazioni costituzionali e transizione politica*, qui riprodotto, 199 ss.), che segna un momento preciso del suo percorso intellettuale. I temi ormai ampiamente sondati e consolidati negli anni passati (la costituzione materiale, le convenzioni, i principi come *fact-value complexes*, i rapporti con la metodologia delle scienze sociali) ora si coniugano con gli studi più recenti sullo sviluppo del costituzionalismo nei paesi dell'Est europeo e con un nuovo stimolo teorico proveniente dalla letteratura statunitense, la recente pubblicazione della ricerca di Bruce Ackerman sulle trasformazioni di fatto della Costituzione americana. Il problema teorico è il rapporto tra mutamento (di fatto o attraverso le procedure di revisione della carta) e rottura della continuità dello Stato, problema reso assai attuale anche dal dibattito che in Italia era sorto a proposito delle riforme costituzionali, dopo l'infuosto messaggio del Presidente Cossiga e l'istituzione della seconda Commissione bicamerale.

Il punto che Bartole pone al centro della sua indagine riguarda la teoria delle costituzioni: l'aspetto più rilevante non è la pretesa flessibilità o rigidità di una Costituzione, ma la sua maggiore o minore *elasticità*. "*Sono elastiche quelle costituzioni che per la genericità e l'ambiguità di dettato si prestano ad interpretazioni anche diverse nel tempo, vengono cioè ad assumere significati variabili in relazione alle mutevoli vicende del corpo sociale*" (204). L'esempio di costituzioni elastiche non si limita alla sola Costituzione statunitense, perché nel quadro di un processo di transizione dal regime autoritario ad una democrazia rappresentativa alcuni paesi dell'Europa orientale, come la Polonia e l'Ungheria, hanno mostrato come le trasformazioni possano avvenire senza rotture e progressivamente, attraverso un processo politico pluralista, cui hanno contribuito tutte le istituzioni e le parti politiche.

Il fallimento dei lavori della Bicamerale in Italia non significa perciò che il sistema costituzionale resti immobile. Grandi trasformazioni di fatto del nostro sistema si sono già verificate e sono di assoluto rilievo: si pensi, per esempio, al processo d'integrazione europea, che si è sviluppato senza modifiche costituzionali, ma attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale. Come è capitato negli Stati Uniti con il *New deal*, anche in Italia "*è intervenuta una trasformazione costituzionale, che al tempo stesso incide sul riparto delle attribuzioni delle autorità governanti e sui principi ultimi dell'assetto dei rapporti della vita. Il ruolo del giudice costituzionale è stato anche da noi rilevante: più che chiudere un conflitto politico esso ha, però, sanzionato un processo che ha coinvolto tutte le istituzioni al vertice dello Stato*" (206), sicché questa giurisprudenza è stata sostenuta da un "*corale coinvolgimento di istituzioni pubbliche*", coerente con il carattere pluralistico del nostro ordina-

mento (209). Il fatto determinante è che le trasformazioni non derivano da un solo organo, perché – come mostrano le nostre vicende – “*le decisioni assunte in sede politica dal Governo e dal Parlamento, secondo le logiche proprie di un governo parlamentare rappresentativo, finiscono per avere una valenza trasformativa solo se – per così dire – consacrate dalla Corte costituzionale ed accettate ed implementate dall’apparato amministrativo e da quello giurisdizionale nel loro complesso... Le maglie larghe della Carta aprono varchi a vicende trasformativa non mediate dal processo formale di revisione costituzionale, e all’intervento del giudice costituzionale spetta di garantire che il fenomeno evolutivo si sia svolto e si svolga nel rispetto delle esigenze di continuità, la cui soddisfazione assicura la permanenza dell’ordinamento di riferimento*” (209).

Come si vede, in questo scritto si apre un bivio tra due piste di ricerca: l’indagine sulle linee di evoluzione o di trasformazione che la Costituzione italiana ha visto affermarsi nei fatti, cioè nelle prassi applicative, da un lato; e una riflessione sulle teorie della Costituzione che hanno accompagnato o contestato queste prassi, dall’altro. La prima pista ha condotto alla ricerca culminata nel già ricordato volume *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana* (2004); la seconda ha dato lo spunto alla voce *Costituzione (dottrine generali e diritto costituzionale)* (1990: qui riprodotto, 133 ss.) e al volume più recente, *La Costituzione è di tutti* (2012).

La voce *Costituzione*, data la sede, assolve a un compito “istituzionale”: l’analisi dell’argomento spazia dagli usi linguistici del termine ‘costituzione’, all’evoluzione storica delle costituzioni moderne e alle loro tipologie, per poi giungere alle più recenti “costituzioni di compromesso” e ai loro specifici problemi interpretativi. Vengono riuniti tutti i temi cari a Bartole: i nodi delle norme programmatiche e di principio, della loro attuazione e applicazione da parte del giudice, il ruolo dei concetti di costituzione materiale nell’interpretazione e nell’individuazione dei limiti alla revisione costituzionale, e quindi la centralità della teoria dei principi del diritto e della relazione di questi con i fatti (che “*fungono realmente da selettori nel processo ermeneutico*”: 189). “*L’individuazione di un principio – scrive Bartole – è sempre il risultato dell’elaborazione di una teoria e dottrina, che parte dalla ricostruzione di una serie di dati particolari, e mira a coglierne il senso complessivo. E sempre all’individuazione di un principio si accompagna la sua collocazione al vertice di una gerarchia materiale delle norme, che tende a recepire e razionalizzare lo sviluppo di quelle teorie e dottrine*” (190).

“Dottrine” e “teorie”. Come spiega l’Autore nell’*Introduzione a La Costituzione è di tutti*, queste due parole possono definire la diversità d’intenti che ispira le due ultime monografie di Sergio Bartole. *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana* si occupa delle “*ricostruzioni dottrinali di singoli istituti costituzionali, adottate nell’esperienza di più di cinquant’anni di Repubblica*” (così, retrospettivamente, *La Costituzione è di*

tutti, 8, descrive il proposito della monografia precedente). L'obiettivo – si spiega (questa volta nel libro stesso, ma come di consueto nelle ultime righe) – era di “*individuare l'atteggiamento tenuto dagli operatori in sede di interpretazione/applicazione della carta costituzionale*”, producendo risultati che “*sono andati ad incorporarsi nella Costituzione senza che ne risultasse compromessa la legittimazione di questa*” (*Interpretazioni e trasformazioni*, 449 s.). Sono spesso atteggiamenti che non rispondono affatto a scelte teorico-domatiche, né sono suffragati da una consapevole teoria della Costituzione. Eppure dalle prassi costituzionali e dalla giurisprudenza si possono trarre ipotesi su “*quali teorie della Costituzione hanno guidato i suoi interpreti qualificati*” (*La Costituzione è di tutti*, 9).

Che la Costituzione abbia potuto rispondere alle domande di tutti, consente a Sergio Bartole di approdare, dopo il lungo e articolato percorso che abbiamo cercato di descrivere, ad una conclusione: che interpretazioni innovative e trasformazioni di fatto della Costituzione siano state rese possibili dalla potenzialità semantica dei suoi principi, cioè dalla sua connaturata elasticità; e ciò perché la nostra è “*una costituzione di compromesso strutturata per principi e destinata alla tutela di interessi e valori anche divergenti*” (163). I protagonisti politici e istituzionali l'hanno trattata così, anche laddove le disposizioni, per com'erano fraseggiate, non erano destinate ad essere lette come principi. Sicché gli eventi e le vicende costituzionali, le dottrine interpretative e “*la messe di significati attribuiti alla Costituzione da quelli che, con termine comprensivo, potremmo definire gli operatori costituzionali*” (167), le convenzioni e le consuetudini, i precedenti della Corte costituzionale e la stessa legislazione ordinaria che da essa è stata avvallata: tutto ciò si può sintetizzare nel concetto di *costituzione vivente*. È un concetto descrittivo che non vuole denunciare o giustificare deviazioni dal testo costituzionale, né rappresenta “*una soglia invalicabile per ulteriori sviluppi costituzionali*”, perché “*è solo la base d'appoggio, dalla quale si possono prendere le mosse per successive argomentazioni ed elaborazioni di ulteriori sviluppi costituzionali*” (171). La costituzione vivente è però uno strumento indispensabile alla conoscenza del diritto costituzionale e per ricostruire i significati desumibili dal testo costituzionale: perché altrimenti si perseguirebbe una lettura della Costituzione “*del tutto svincolata dalla storia della sua concreta attuazione*”.

È qui che si racchiude la lezione metodologica di Sergio Bartole in tema d'interpretazione della Costituzione: la conoscenza della Costituzione vivente, se è riassuntiva di vicende collocate sul medio e lungo periodo e non si riduca all'estrapolazione dell'evento contingente, “*costituisce un fattore essenziale ove si voglia operare nel campo del diritto costituzionale con onestà intellettuale, evitando l'autoreferenzialità di chi pretende di essere autosufficiente nell'elaborazione delle dottrine interpretative della Costituzione*” (172). E, quanto ad onestà intellettuale, l'intero suo percorso è splendida (e talvolta scomoda) testimonianza.